

Trust, dalla teoria alla pratica: trustee, costi e regole da conoscere

Prosegue la serie di articoli che Roberto Lenzi, avvocato patrimonialista, titolare dello Studio Lenzi e Associati di Milano ha realizzato per accompagnare i lettori di *The Signal* alla scoperta di tutte le possibili sfaccettature del trust.



di **Roberto Lenzi**
avvocato, studio legale
Lenzi e Associati, socio
fondatore e già Presiden-
te dell' Istituto Nuova
Etica Economia e Diritto
- I.N.E.E.D.

Nella prima puntata (cfr. *The Signal* n°8, settembre 2026) abbiamo visto che non è uno strumento “per tutti”, ma un istituto flessibile che può essere utilizzato per proteggere e organizzare patrimoni, gestire il passaggio generazionale, tutelare soggetti fragili o governare situazioni familiari e societarie complesse. Ma proprio questa flessibilità impone di capire come il trust debba essere costruito e, soprattutto, da chi debba essere gestito. Quanto può durare? Quali beni possono essere conferiti e possono essere aggiunti in un secondo momento? Quali responsabilità ha il trustee e come può essere sostituito? Quanto costa mantenere un trust e quando ha senso scegliere una legge straniera? E ancora: quali sono le principali implicazioni fiscali? In questa seconda puntata del dossier, Lenzi entra negli aspetti più operativi dello strumento, fino a una domanda decisiva: quando il trust è davvero la soluzione più adatta e quando, invece, è meglio scegliere una strada più semplice.

Il Trust ha una scadenza?

La Convenzione dell'Aja, prescrive l'individuazione di una durata del trust, che verrà definita dalla legge regolatrice prescelta da chi lo costituisce. Deve essere, comunque, stabilita una “durata massima” e un “termine di scadenza”. L'atto costitutivo prevede, di norma, il termine di scadenza, potendosi prevedere anche una risoluzione prima del termine stabilito: motivi predefiniti nell'atto costitutivo; uno scopo perseguito e anticipata-

mente raggiunto oppure irrealizzabile; un trustee che voglia cessare il proprio incarico e non sia sostituibile (evento raro); volontà dei beneficiari (qualora previsto). Non vi è, quindi una durata standard.

Cosa si può inserire nel trust?

L'ambito di inserimento di beni in trust è vastissimo (a differenza di altri istituti anche di natura domestica). Si possono trasferire beni immobili e mobili, denaro, quote sociali non quotate, strumenti finanziari di ogni genere, diritti di varia natura. Non possono essere oggetto di trust beni futuri o non individuabili.

Nel Trust si possono aggiungere o alienare beni successivamente alla sua costituzione?

Il trust è tipicamente uno strumento "su misura" e, fatto salvo i divieti previsti dalla legge regolatrice e dal diritto interno, tutto può essere previsto e regolato dal disponente. Quindi è possibile prevedere dotazioni di beni e diritti successive sia da parte del disponente che, eventualmente, anche da parte di soggetti terzi, sempre vincolate allo scopo del trust. Altrettanto è possibile prevedere od immaginare successive dotazioni di beni all'interno del trust che trovano un limite solo nel rispetto dei diritti dei beneficiari: in altri termini queste disposizioni devono essere poste in essere considerando il loro effettivo interesse.

Cosa è tenuto a fare il trustee e come ne risponde?

La risposta a questa domanda viene data direttamente dalla Convenzione dell'Aja, dove all'art. 2 si prevede che "il trustee è investito del potere ed onerato dall'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge"; il trustee quindi è il soggetto sul quale grava l'obbligo di perseguire gli obiettivi che il disponente ha identificato nell'atto istitutivo tramite l'utilizzo del fondo in trust.

Da ciò emergono due tipi di responsabilità del trustee, da una parte il cosiddetto "breach of trust", ovvero la responsabilità che discende dall'infrazione delle disposizioni contenute nell'atto istitutivo; dall'altra si concretizza una responsabilità del trustee per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. In relazione alla prima, il trustee è tenuto a ripristinare con i propri beni la consistenza patrimoniale del trust fund lesa da una illecita gestione; tale responsabilità solitamente viene circoscrit-

ta ai casi di dolo o colpa grave. In relazione alla seconda, nella maggioranza dei paesi si prevede una responsabilità che viene onorata nei limiti dei beni contenuti nel trust fund, escludendo quindi una responsabilità personale ed illimitata del trustee in ossequio ad una perfetta segregazione patrimoniale del trust fund rispetto alle consistenze del trustee.

Se il beneficiario è scontento del trustee può cambiarlo (nel caso come)? E nel caso di comportamento scorretto – come viene tutelato il beneficiario?

Anche il questo caso lo strumento risulta estremamente malleabile in relazione alle preferenze del disponente: nell'atto, infatti, possono essere previste sia le condizioni cui assoggettare la revoca del trustee (se del caso) sia i soggetti cui viene attribuito il corrispondente potere/diritto, per esempio il guardiano o i beneficiari. L'unico punto di particolare attenzione è eventualmente costituito dal fatto che il potere di revoca sia attribuito al disponente stesso; se questo potere fosse indiscriminato e/o incondizionato si potrebbe configurare l'ipotesi di uno "sham trust" con conseguente rischio di nullità dello strumento, anche dal punto di vista fiscale. Non è, in genere, prevista alcuna giusta causa per l'esercizio del diritto di revoca. Oltre a ciò può evidentemente esercitare la revoca, se ne ricorrono i presupposti, l'Autorità Giudiziaria. Per completezza espositiva, qualora il trust sia estero (in Italia risulterebbe estremamente complessa la loro attuazione) meritano un cenno due strumenti di cui possono servirsi direttamente i beneficiari, laddove individuati, e benché non ancora proprietari, per la tutela dell'integrità del patrimonio vincolato. Il primo è costituito dal "tracing" e consiste nella possibilità di rivendicare il bene presso il terzo divenuto proprietario a seguito dell'improprio comportamento del trustee che l'abbia sottratto alla trust property. Il secondo strumento, chiamato "constructive trust" consente, invece, ai beneficiari di vincolare i terzi proprietari al perseguimento dello scopo impresso dal disponente.

Se il trustee lascia il mandato cosa succede? Il beneficiario o il costituente hanno voce in capitolo sul sostituto?

Le regole per la successione del trustee compongono un altro elemento che deve trovare esplicazione all'interno dell'atto istitutivo ove gli eventuali successori possono essere già stati individuati, ovvero sia stato attribuito a

Quanto dura un trust, quali beni può contenere, chi può fare il trustee e quanto costa? Entriamo nell'operatività: responsabilità, sostituzione del trustee, scelta della legge regolatrice e trattamento fiscale

▷ qualche soggetto il potere di nomina (per esempio al guardiano, allo stesso disponente o ai beneficiari secondo regole definite), in ultima istanza può comunque intervenire l'Autorità giurisdizionale.

Quale figura può essere eletta Trustee?

La figura del trustee, come ben si evince, è fondamentale nello strumento del trust, è l'interprete delle volontà del disponente ai fini della realizzazione degli obiettivi prefigurati; è quindi necessaria una particolare attenzione nella selezione di questa figura che deve non solo avere particolari competenze tecniche specifiche ma anche un apprezzabile spessore etico ed umano. Da un punto di vista tecnico, i trustees possono essere persone fisiche e persone giuridiche (ovvero società); ad oggi non esiste sulla figura una specifica riserva di attività, chiunque può proporsi come trustee. In generale si preferisce optare per l'elezione all'ufficio di una persona giuridica perché tende ad assicurare nel tempo una continuità funzionale che spesso non può essere garantita dalla persona fisica anche in considerazione del lungo arco temporale in cui possono trovare manifestazione le previsioni dello strumento. Tipicamente le persone giuridiche si qualificano come Trustee company o come società fiduciarie, in questo secondo caso si tratta di società oggetto di specifica autorizzazione e vigilanza. È opportuno segnalare infine che, come anticipato, anche il disponente può ricoprire contestualmente il ruolo di trustee: si tratta del "trust autodichiarato", spesso utilizzato in ipotesi di gestione del patrimonio dell'incapace da parte dei genitori dello stesso (anche se si tratta di una possibilità non pacifica): in questa circostanza, tuttavia, normalmente si propende per l'inserimento della figura di un quarto soggetto, il "guardiano" che esercita un ruolo di garanzia nei del perseguimento degli obiettivi di costituzione del trust.

Cosa guardare e cosa chiedere prima di scegliere il professionista con cui realizzare un Trust?

L'ausilio di un professionista/struttura professionale con expertise specifica sul tema e in grado di rapportarsi in

maniera pluridisciplinare è fondamentale, trattandosi di materia assai specialistica che investe aspetti di natura patrimoniale complessa. Un intervento di tale tipo (preferibilmente non in conflitto di interessi) è fondamentale per verificare la compatibilità dello strumento con le "effettive esigenze" (imperativi e desiderata) del cliente, valutando il rapporto costi/benefici sia sotto il profilo qualitativo e quantitativo dei beni coinvolti, nonché la localizzazione degli stessi. Il confronto con il professionista dovrà evidenziare anche chiaramente il tipo di percorso prescelto e i soggetti più adatti da coinvolgere (trustee, protector, oltre ad eventuali altri con specifiche competenze). Questo strumento non dovrebbe essere offerto (così come spesso, purtroppo, avviene soprattutto da tanti "che vivono di trust") in maniera indifferenziata e standardizzata; tale che fosse lo strumento ideale per ogni situazione. Più corretto, invece considerarlo e utilizzarlo come uno dei vari strumenti di pianificazione patrimoniale; idoneo, cioè, a svolgere in maniera ottimale le proprie finalità una volta che, magari, non si siano trovate in ambito domestico soluzioni più semplici, più economiche e maggiormente regolate.

In quali casi non si deve ricorrere al trust?

Al di fuori di quanto già espresso precedentemente (strumento inidoneo per la singola fattispecie) occorre considerare l'elemento centrale su cui valutare lo strumento; vale a dire la causa del trust. Mai si dovrà pensare di istituire trust per finalità illecite o comunque contrarie ai principi fondamentali ai principi generali dell'ordinamento italiano (sottrazione d'imposta, in frode ai creditori, o a interessi familiari legittimi); cosa in tanti casi avvenuta in passato. L'istituto sarebbe con buona probabilità non otterrebbe alcuna tutela giuridica o perlomeno ci si troverebbe di fronte a uno strumento facilmente smontabile. Addirittura, per i soggetti interessati al presidio in materia di antiriciclaggio (non ultimi professionisti e trustee coinvolti), l'Unità di informazione antiriciclaggio (UIF) ha fornito uno schema di riferimento

idoneo a valutare comportamenti anomali che possono fare ipotizzare, un uso distorto o abusivo dello strumento: sia sotto il profilo dei soggetti coinvolti (in primis, il disponente, i suoi rapporti con trustee e beneficiari, il trustee, ecc.); sia sotto quello oggettivo (atto e modalità riguardanti l'atto di istituzione e funzionamento del trust, giurisdizione selezionata, "particolari" clausole prescelte, ecc.); sia, infine con riguardo alla costituzione di trust avente per oggetto determinati beni o particolari operazioni comunque anomale.

Quali costi può avere e da cosa dipendono?

Il trust genera due tipi di costo: quello relativo all'istituzione e quello relativo al mantenimento; il primo attiene a tutte le attività prodromiche all'atto e l'atto stesso ovvero la consulenza, la realizzazione del regolamento ed i costi notarili (se del caso), il secondo attiene all'amministrazione ed al controllo del trust, ovvero il compenso del trustee (se professionale e previsto) ed il compenso del guardiano e di altre figure professionali se indicate nello strumento. Non essendo un servizio standard è difficile definirne in modo preciso il costo, a ciò si aggiunge che sul mercato sono presenti due prassi differenti: una quotazione che si lega all'entità dei beni amministrati (tanto maggiori i beni, tanto più elevato il costo) ed una seconda che lega il compenso all'effettivo impegno nell'attività di gestione ed amministrazione (più o meno complessa e time consuming). Tralasciato il primo caso, per esperienza il costo iniziale può andare da 5.000 euro in su mentre quello ricorrente da 3.000/3.500 (trust semplice o dormiente) a salire.

Meglio in Italia o all'estero? Quali leggi regolatrici sono preferibili? Quale lingua è utilizzabile?

Occorre premettere che l'Italia, benché abbia ratificato la Convenzione dell'Aja nel 1989 riguardante il trust, ha mancato di adottare una normativa nazionale di attuazione pertanto, ad oggi, i soggetti che intendano servirsi di questo strumento devono "eleggere" una legge straniera di riferimento, rispetto alla quale vagliare la conformità dell'operazione, con l'unico ulteriore limite della compatibilità all'ordinamento interno. Detto ciò, ogni professionista del settore potrebbe dare a queste domande differenti risposte, tutte (o quasi) probabilmente ragionevoli; non essendo un prodotto, ma un abito su misura si presta ad essere "cucito" in modo estremamente libero. Personalmente approvo un approccio che prediliga la semplicità ogniquale sia possibile; se i beni oggetto

di trust e disponenti e beneficiari sono residenti l'utilizzo di un trust estero comporta delle complessità e (spesso) costi e conseguenze fiscali generalmente non giustificati; con disponenti e/o patrimoni prevalentemente radicati all'estero la conclusione potrebbe invece essere diversa. Anche in relazione alla legge regolatrice potremmo trovarci davanti risposte molto differenti; legge inglese, legge di Jersey, legge di San Marino, legge di Bahamas sono tutte leggi egualmente valide ed utilizzabili, ognuna ha, a livello strutturale, delle differenze che possono essere esaltate in relazione al programma specifico dello strumento; tra l'altro nulla vieta (tutt'altro) che sulla legge scelta si possano fare degli innesti su specifici temi ricorrendo ad altre normative qualora più efficienti.

Quale è il trattamento fiscale di un trust familiare residente in Italia?

In relazione alle imposte "sui redditi", questi saranno trattati in relazione all'attività esercitata dal trust (commerciale o non commerciale) e alla presenza o meno di beneficiari individuati ovvero di soggetti che esprimono, rispetto al reddito, una capacità contributiva effettiva che determina la classificazione del trust come "trasparente" oppure "opaco". In caso di trust trasparente, l'imputazione dei redditi del trust e la conseguente tassazione degli stessi come redditi di capitale avverrà in capo al beneficiario individuato, indipendentemente dalla effettiva percezione, escludendo tuttavia dalla determinazione della base imponibile tutti i redditi già assoggettati a ritenuta a titolo di imposta od ad imposta sostitutiva.

Nel caso, invece, in cui il trust sia opaco, allo stesso è riconosciuta un'autonoma soggettività tributaria e il relativo reddito seguirà le regole proprie degli enti non commerciali (differente sarebbe il trattamento in caso di trust commerciali) dovrà essere assoggettato a Ires (escludendo sempre dalla determinazione della base imponibile tutti i redditi già assoggettati a ritenuta a titolo di imposta od ad imposta sostitutiva).

Sotto il profilo delle imposte "indirette", con particolare riferimento alle imposte di successione e donazione (tenendo conto delle franchigia esistenti e delle aliquote differenziate in relazione al grado di parentela disponente-beneficiario), vige un sistema "duale": il trasferimento dei beni in trust è neutro e l'imposta si applica al momento della devoluzione ai beneficiari finali (in "uscita") salvo che il disponente non voglia optare per l'applicazione anticipata dell'imposta ad ogni atto di dotazione (in "entrata").